

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza dell'11 dicembre 2025 (1 BvR 986/25), sull'interpretazione costituzionalmente orientata del reato di ingiuria**

27/02/2026

La prima Camera del primo Senato del Tribunale costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha accolto un ricorso diretto per *Verfassungsbeschwerde* promosso contro le pronunce giudiziarie con cui il ricorrente era stato condannato per aver commesso il reato di ingiuria (*Beleidigung* - § 185 *Strafgesetzbuch*).

Il ricorrente era stato condannato due volte a una pena pecuniaria per alcune espressioni che aveva usato in una corrispondenza e-mail con il preside del liceo frequentato dal figlio. Le e-mail, risalenti al 2021, avevano a oggetto l'esclusione del figlio del ricorrente dalle lezioni in presenza sulla base delle disposizioni anti-contagio allora vigenti. I tribunali avevano ritenuto in particolare ingiuriose le e-mail nelle parti in cui il ricorrente, deprecando il carattere “fascistoide” delle disposizioni applicate, dichiarava di volersi opporre a un “sistema fascista e alla sua manovalanza” e accusava il dirigente scolastico di appartenere a quella categoria di persone che avrebbe appoggiato il sistema anche “nei tempi bui del passato”.

Il BVerfG ha accolto il ricorso e ha accertato che l'interpretazione del reato di ingiuria seguita dai giudici di merito configurava una lesione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (garantito dall'art. 5 della Legge fondamentale). Da un lato l'espressione “disposizioni fascistoidi” non si riferisce, nel suo tenore letterale, alla persona del preside e non se ne poteva inferire un carattere ingiurioso o denigratorio facendo generico riferimento ai precedenti scambi non oggetto del giudizio. Quanto alle altre espressioni, esse mostravano sì un carattere ingiurioso nel loro tenore letterale, ma tale carattere doveva essere valutato alla luce del contesto specifico in cui le espressioni si situavano e doveva essere oggetto di un bilanciamento con il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero del ricorrente. Il ricorrente stava infatti esercitando una legittima critica nei confronti delle misure anti-contagio all'epoca vigenti nel settore scolastico.

L'ordinanza in epigrafe è stata pubblicata lo scorso 25 febbraio insieme a un'altra ordinanza pronunciata dalla medesima Camera ([ordinanza del 16 dicembre 2025, 1 BvR 581/24](#)) con cui è stato accolto un altro ricorso sulla base di argomentazioni analoghe. In questo caso il ricorrente, una persona sofferente di disturbi psichiatrici, aveva richiesto che venisse notificata al proprio curatore una lettera in cui si doleva delle misure coercitive cui era stato sottoposto, indicando gli operatori

sanitari del reparto di psichiatria con il termine inglese di “*mob*” (traducibile all’incirca come “marmaglia”). L’ufficiale giudiziario aveva rifiutato di notificare lo scritto per via del suo contenuto diffamatorio e la decisione era stata confermata dal giudice civile. Secondo il BVerfG, il giudice aveva omesso, anche in questo caso, di considerare adeguatamente il contesto della legittima critica delle misure coercitive subite e di bilanciare il contenuto dell’espressione (comunque interpretabile in vari modi) con la libertà di manifestazione del pensiero del ricorrente.

La pronuncia e il relativo comunicato-stampa possono essere letti a questo [link](#).

Edoardo Caterina